

ni sulla sovrimposta stessa.

Il Comune di Modigliana si riferisce al disposto dell'art. 338 del C. U. 14 settembre 1931, per cui è data autorizzazione ai Comuni di mantenere in applicazione le sovrimposte eccedenti i limiti normali stabiliti dal nuovo C. U., ed impegnate a garanzia di mutui già deliberati dagli Enti mutuatari all'entrata in vigore dello stesso C. U. 14 settembre 1931, anche se ancora non siano state rilateciate le corrispondenti delegazioni, ben inteso, ove non sia possibile trasferire la suddetta garanzia sopra altri cespiti.

Ritiene quindi il Comune di Modigliana che trovandosi nella impossibilità di trasferire la garanzia sull'unico altro cespite vincolabile, imposta di contumo, perché già vincolato, e poiché l'ultimo comma dell'art. 344 del detto C. U. stabilisce che lo stesso C. U. avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1932, ove il richiesto mutuo fosse deliberato prima di tale data, il citato art. 338 del C. U. sarebbe senz'altro applicabile nei confronti